

FOGLIO INFORMATIVO Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari D.Lgs. del 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.) – Provvedimento Banca d'Italia del 29/07/2009 e successive modifiche Aggiornamento n. 10	“ OPERAZIONI DI CONFIRMING ” <u>Assistite da garanzia SACE</u>
	Ultimo aggiornamento: gennaio 2024

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI FACTORING

SACE Fct S.p.A.	Socio unico, Direzione e Coordinamento: SACE S.p.A.
Sede Legale: Via Felice Cavallotti, 14 – 20122 Milano	Sede Secondaria: Piazza Poli 37/42 – 00187 Roma
Numero di telefono al quale il cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: (02) 4344991	Numero di Fax: (02) 434499739
Sito Internet: www.sacefct.it	E-mail: info@sacefct.it ; PEC sacefct@legalmail.it
Partita IVA, Cod. Fiscale e Registro delle imprese di Milano: 06560010966	
Iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB al n. 86	
Aderente all'Assifact – Associazione tra le Società di <i>Factoring</i> italiane	

OFFERTA FUORI SEDE:

DA COMPILARE CON I DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome e Cognome	_____	Ragione Sociale	_____
Telefono	_____	E-mail	_____
Iscrizione ad Albi/Elenchi	_____	Numero delibera iscrizione all'Albo/Elenco	_____
Qualifica	_____	Sede	_____

INFORMAZIONI GENERALI

CHE COS'È IL CONFIRMING

Il *Confirming* è un contratto mediante il quale il Factor fornisce al Cliente/Debitore – titolare di obbligazioni di pagamento verso propri Fornitori nascenti da contratti di fornitura – servizi amministrativi e finanziari. In particolare, il Factor gestisce, amministra e paga alla scadenza, per conto del Cliente/Debitore, ai Fornitori, nell'ambito di un Plafond, i crediti preventivamente accettati e riconosciuti dal Cliente/Debitore come legittimamente dovuti. Il Cliente può richiedere al Factor una dilazione, a titolo oneroso, rispetto alla scadenza originariamente pattuita con i Fornitori.

PARTICOLARI APPLICAZIONI OPERATIVE DEL CONFIRMING ASSISTITO DA GARANZIA SACE

FINANZIAMENTO D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (D.L. Aiuti) – Supportitalia

Con Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione russa, al

FOGLIO INFORMATIVO Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (D.Lgs. del 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.) – Provvedimento Banca d'Italia del 29/07/2009 e successive modifiche	“ OPERAZIONI DI CONFIRMING ” <u>Assistite da garanzia SACE</u>	Pag. 1 di 6
---	--	-------------

fine di prevedere misure di sostegno alla liquidità delle imprese aventi sede in Italia colpite da tale crisi, con decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 (il “Decreto”) SACE S.p.A. è stata autorizzata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2023, garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle suddette imprese (la “Garanzia SACE”).

Per maggiori dettagli e specifiche circa i termini e condizioni di ammissione alla Garanzia, si rimanda alle Condizioni Generali di Garanzia e alle informazioni tempo per tempo disponibili sul sito www.sace.it

Con il Confirming il Factor eroga a favore del Debitore/Impresa Beneficiaria un finanziamento per il pagamento dei debiti maturati verso propri Fornitori. Il rimborso del finanziamento avviene in via dilazionata, in rate trimestrali, in un arco temporale non superiore a 8 anni, con possibilità di preammortamento della durata massima di 24 mesi.

RISCHI SPECIFICI LEGATI ALLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE

L’accesso al finanziamento assistito da garanzia SACE è subordinato alla presenza dei requisiti e delle condizioni, indicati nel Decreto e sono oggetto di dichiarazione da parte del Cliente nella “**Richiesta di Finanziamento**” sottoposta al Factor. Dichiarazioni o garanzie non corrette o non veritiere possono comportare conseguenze anche penali ed amministrative a carico del Cliente, ferma restando la risoluzione del Contratto di Confirming e il ricalcolo dei compensi e l’applicazione di penali.

Sottoscrivendo il contratto di Confirming, il Cliente/Debitore riconosce incondizionatamente il proprio debito e conferisce al Factor mandato irrevocabile di pagamento al Fornitore, alla scadenza del credito. Il Cliente garantisce l’esistenza dei crediti e assume le obbligazioni previste in contratto; non può opporre al Factor riserve sui crediti preventivamente accettati.

Il Finanziamento è erogato in Euro. In caso di pagamenti ai Fornitori in valuta diversa dall’Euro, il rischio di cambio grava sul Cliente. Il rischio di cambio rappresenta il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

<u>COMMISSIONI</u>	COSTI (LIMITE MAX)	
<u>COMMISSIONI DI CONFIRMING</u>		
<u>AL CARICO</u>		
COMMISSIONE CONFIRMING AL NETTO NOTE CREDITO	D114	3,50%

<u>ISTRUTTORIA</u>	COSTI (LIMITE MAX)	
SPESE ISTRUTTORIA PRATICA	D404	€ 750,00
<u>INTERESSI DEBITORE</u>	COSTI (LIMITE MAX)	
TASSO NOMINALE ANNUO APPLICABILE CON NUMERATORE CIVILE 365/366 E CON DIVISORE CIVILE 365/366		
INTERESSI DI DILAZIONE	D325	11,45%
TASSO INTERESSI MORATORI ex Dlgs 231/2002 – con adeguamento automatico ad ogni variazione semestrale del tasso BCE		BCE + 8%

FOGLIO INFORMATIVO

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (D.Lgs. del 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.) – Provvedimento Banca d’Italia del 29/07/2009 e successive modifiche

“ OPERAZIONI DI CONFIRMING”

Assistite da garanzia SACE

Pag. 2 di 6

COSTO DELLA GARANZIA SACE A CARICO DEL DEBITORE (Corrispettivo Annuale di Garanzia)

A titolo di remunerazione della Garanzia SACE, saranno dovute le seguenti commissioni annuali anticipate dalle Imprese Beneficiarie:

- i) per i Finanziamenti aventi durata fino a 6 anni concessi alle PMI, saranno calcolate in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale erogata per effetto dei Finanziamenti in ciascun trimestre solare di riferimento: a) 25 punti base per il primo anno, b) 50 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 100 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno;
- ii) per i Finanziamenti aventi durata fino a 6 anni concessi ad Imprese Beneficiarie diverse dalle PMI, saranno calcolate in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale erogata per effetto dei Finanziamenti in ciascun trimestre solare di riferimento: a) 50 punti base per il primo anno, b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 200 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno;
- iii) per i Finanziamenti aventi durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni concessi alle PMI, saranno calcolate in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale erogata per effetto dei Finanziamenti in ciascun trimestre solare di riferimento: a) 75 punti base per il primo anno, b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 150 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno, d) 250 punti base per il settimo e ottavo anno;
- iv) per i Finanziamenti aventi durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni concessi ad Imprese Beneficiarie diverse dalle PMI, saranno calcolate in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale erogata per effetto dei Finanziamenti in ciascun trimestre solare di riferimento: a) 100 punti base per il primo anno, b) 150 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 250 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno, d) 350 punti base per il settimo e ottavo anno.

Il Corrispettivo Annuale sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- (i) il Corrispettivo Annuale relativo alla prima annualità sarà dovuto dal Soggetto Finanziatore a SACE entro il decimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione del Finanziamento;
- (ii) il Corrispettivo Annuale relativo alle annualità successive alla prima sarà di volta in volta corrisposto dal Soggetto Finanziatore a SACE entro il decimo giorno a partire dalla data che cade un anno dopo la fine del trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione del Finanziamento.

Liquidazione: da corrispondere al Factor (che lo verserà a SACE) cinque giorni lavorativi prima delle suddette scadenze.

Interessi di ritardato pagamento dei Corrispettivi Annuali di Garanzia: 0,50% (zerocinquanta%) annuo.

Il Corrispettivo Annuale di Garanzia è dovuto per l'intera durata del finanziamento, anche in caso di scioglimento anticipato del Contratto.

In caso di violazione da parte del Debitore degli impegni e delle garanzie assunti contrattualmente di cui SACE o il Factor siano venuti a conoscenza, il Corrispettivo Annuale di Garanzia sarà ricalcolato da SACE adeguandolo alle condizioni di mercato e il Factor ricalcolerà i compensi, con una maggiorazione di due punti percentuali rispetto a quanto originariamente convenuto nel Documento di Sintesi.

Il costo previsto dal Contratto di Confirming coperto dalla Garanzia SACE e indicato nel Documento di Sintesi - composto da (i) remunerazione della Garanzia SACE, (ii) commissioni connesse al Finanziamento (comunque limitate al recupero dei costi) e (iii) tasso di interesse - è inferiore al costo, composto da commissioni connesse al Finanziamento e tasso di interesse, che sarebbe stato richiesto dal Soggetto Finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della Garanzia SACE.

Ai fini di una compiuta valutazione dei costi legati a questa tipologia di prodotto (connessi all'attivazione della Garanzia SACE), il Debitore dovrà fare riferimento per maggiori dettagli agli strumenti di trasparenza messi a disposizione da SACE.

INFORMAZIONI GENERALI CONDIZIONI ECONOMICHE

La liquidazione degli interessi posticipati avviene con cadenza trimestrale.

I tassi possono essere fissi o indicizzati, ossia legati a un parametro finanziario di pronta consultazione, maggiorato di uno *spread* e, pertanto, oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione in funzione dell'andamento del parametro. Parametri di indicizzazione utilizzabili: EURIBOR 3 mesi, media mensile. Fonte di rilevazione: circuito Bloomberg, Gazzetta Ufficiale per il tasso di mora BCE. Qualora il tasso nominale ottenuto sommando il parametro allo *spread* concordato assumesse un valore negativo, il tasso si intenderà pari a zero.

Le condizioni finanziarie effettivamente praticate non potranno comunque mai eccedere il tasso di usura di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modificazioni, calcolato aumentando il tasso medio rilevato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO ("TEGM") previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996) relativo alle operazioni di *factoring* può essere consultato presso la sede o le filiali della Società di *Factoring* e sul sito internet (www.sacefct.it).

Gli eventuali interessi di mora sono previsti a carico del Cliente. Eventuali interessi di mora a carico della Società di *Factoring* saranno calcolati nella misura prevista dall'art. 1284 primo c. del codice civile, nel tempo applicabile.

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate sono da rimborsare al costo: gli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, imposta di bollo e altre imposte nonché IVA (se dovuta), ivi inclusi gli oneri relativi ad eventuali garanzie connesse rilasciate da soggetti terzi.

E' gratuito l'invio al cliente da parte della Società di *Factoring* di eventuali comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche nonché di ogni altra comunicazione periodica.

Riguardo alle richieste di documentazione relative a specifiche/singole operazioni, il cliente ha il diritto di ottenere, a proprie spese entro 90 giorni, copia della documentazione inerente operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al Cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

RECESSO

Il cliente può recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto. Il Compenso Annuale di Garanzia è tuttavia comunque dovuto sulla base della durata originaria del Contratto. Se la Società di *Factoring* modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione scritta al cliente con preavviso minimo di 2 mesi. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la relativa applicazione.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

Nel caso di scioglimento del Contratto, la liquidazione del rapporto è da effettuarsi entro 15 giorni dall'ultimo pagamento, da parte del Debitore, di quanto dovuto al Factor.

RECLAMI

In caso di eventuali controversie il cliente può presentare un reclamo a SACE Fct, mediante l'invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica, ai seguenti recapiti:

- SACE Fct S.p.A., Piazza Poli 37/42, 00187 Roma
- e-mail: reclami@sacefct.it pec: reclamisacefct@pec.it

FOGLIO INFORMATIVO

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (D.Lgs. del 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.) – Provvedimento Banca d'Italia del 29/07/2009 e successive modifiche

“ OPERAZIONI DI CONFIRMING”
Assistite da garanzia SACE

Pag. 4 di 6

La Società è tenuta a rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

Nell'eventualità in cui non sia soddisfatto della risposta ricevuta o in mancanza della stessa nel termine suindicato il cliente potrà comunque ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), l'apposito organo per la soluzione stragiudiziale delle controversie costituito presso Banca d'Italia, in attuazione dell'art. 128-bis T.U.B.

Per maggiori informazioni sull'ABF è possibile consultare il sito internet della Società www.sacefct.it o il sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono pubblicati l'apposita Guida e la modulistica di riferimento.

La presentazione del reclamo e l'eventuale ricorso all'ABF non privano comunque il Cedente del diritto di adire l'Autorità Giudiziaria competente ovvero, se previsto, un collegio arbitrale.

A tal proposito, si evidenzia inoltre che al fine di adire l'Autorità Giudiziaria è necessario esperire preliminarmente il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010 e che, qualora sia stato presentato ricorso all'ABF nelle modalità indicate ai punti che precedono, il procedimento di mediazione si ha per attuato.

LEGENDA

Società di factoring (o Factor)	SACE Fct SpA
Debitore	La persona fisica o giuridica tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti.
Crediti Riconosciuti	Le somme dovute dal Debitore ai propri Fornitori in relazione a forniture di beni/prestazioni di servizi derivanti dai Contratti di Fornitura che il Debitore avrà accettato e riconosciuto come legittimamente dovuti.
Commissioni	Indica il valore percentuale che viene addebitato per la concessione ai Debitori di proroghe di pagamento delle scadenze naturali dei crediti.
Interessi	Corrispettivo periodico dovuto dal cliente Debitore alla società di factoring in ragione della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito.
Liquidazione	Liquidazione dei conti che avviene con cadenza periodica in corso d'anno.
Valuta	Data di addebito di una somma di denaro o di accredito degli incassi, dalla quale decorrono gli interessi.
Tasso di mora per le transazioni commerciali ex D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012	Interessi semplici di mora su base giornaliera, ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea – BCE - alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, determinato con cadenza semestrale e pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, maggiorato di uno spread di 8 punti percentuali.
Tasso Effettivo Globale Medio ("TEGM")	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria "altri finanziamenti", aumentarlo di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali, e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore agli 8 punti percentuali.
Parametro di indicizzazione:	Indice di riferimento del mercato monetario (es. euribor 1 mese, 3 mesi, ecc.) al quale viene ancorata la variabilità del tasso di interesse contrattualizzato.
Reclamo	Ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.
SACE	SACE S.p.A. società per azioni con unico azionista, con sede legale in Piazza Poli 37/42, Roma, Italia, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero 923591, Capitale Sociale € 3.730.323.610,00 i.v.
Decreto: Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91.	Con il Decreto (Decreto Aiuti) SACE S.p.A. è stata autorizzata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2023, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese aventi sede in Italia, per contrastare gli effetti economici negativi derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione russa.

FOGLIO INFORMATIVO

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (D.Lgs. del 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.) – Provvedimento Banca d'Italia del 29/07/2009 e successive modifiche

“ **OPERAZIONI DI CONFIRMING** ”

Assistite da garanzia SACE

Pag. 5 di 6

Garanzia SACE	La garanzia rilasciata da SACE a favore del Factor, ai sensi del Decreto.
Condizioni Generali di Garanzia	Il documento, complementare al Decreto, tempo per tempo pubblicato da SACE sul proprio sito, in cui vengono specificati i termini e condizioni relativi alla Garanzia SACE.
Percentuale Garantita	La percentuale di copertura della Garanzia SACE, sull'importo del Finanziamento.
Richiesta di Finanziamento	La richiesta inoltrata dal Debitore al Factor, secondo le modalità previste dal Decreto, compilata in ogni campo e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del Debitore o da soggetto munito dei necessari poteri e corredata da tutti gli allegati previsti.
Corrispettivo Annuale di Garanzia	Il compenso dovuto dal Debitore per la garanzia SACE.
PMI	Le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese, costituite anche in forma cooperativa e consortile, di cui alla Raccomandazione della Commissione 2 Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo. In particolare, per quanto riguarda i requisiti dimensionali, sulla base di quanto previsto dalla Raccomandazione, nonché delle specificazioni dettate con decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, sono definite: • “Medie imprese”: le imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; • “Piccole imprese”: le imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; • “Microimprese”: le imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

**OFFERTA FUORI SEDE:
DA COMPILARE SOLO IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**

Il sottoscritto attesta di aver ricevuto:

- il presente **foglio informativo**
- il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (**TEGM**) previsti dalla Legge n. 108/1996 (c.d. “legge antiusura);
- la Guida Pratica per il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Data

Firma per avvenuta ricezione

.....

.....

NB Si precisa che l’offerta da parte del collocatore non comporterà per il cliente alcun costo od onere aggiuntivo.

FOGLIO INFORMATIVO

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.Lgs. del 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.) – Provvedimento Banca d’Italia del
29/07/2009 e successive modifiche

“ OPERAZIONI DI CONFIRMING”

Assistite da garanzia SACE

Pag. 6 di 6